



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**III SERVIZIO AFFARI LEGALI**

**Determinazione Dirigenziale n. 111 del 26/09/2017**

**Oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DALL' AVV. PAOLO TURIANO. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE.**

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che

Con decreto ingiuntivo n. 1858/2016 emesso il 29/11/2016, il Tribunale di Messina I Sezione civile, ha ingiunto al Comune di Taormina il pagamento della somma di €31.547,30, oltre interessi legali, ai sensi del D.Lgs 213/02 e spese legali liquidate in €. 1.591,00 oltre accessori di legge, per fatture emesse, per compensi, a seguito di definizione di giudizi in cui ha rappresentato e difeso il comune di Taormina;

Il citato Decreto ingiuntivo n. 1858/2016, munito di formula esecutiva apposta in data 15/12/2016 è stato notificato al Comune di Taormina il 21/12/2016;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 1858/2016 conferendo incarico agli avv.ti Pietro De Luca con studio in Catania e l'avv.

Domenico Cantavenera con studio in Palermo;

Con atto di precetto notificato a questo Ente il 26/04/2017, l'avv. Paolo Turiano ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 34.503,50 di cui € 31.547,30 per sorte capitale, € 2.117,20 per spese legali e competenze relative all'atto di precetto meglio specificate nel citato atto di precetto;

in data 18/05/2017 l'avv. Paolo Turiano ha notificato al Comune di Taormina atto di pignoramento presso terzi delle somme ingiunte con il succitato Decreto n. 1858/2016, citando a comparire per l'udienza del 14 Giugno 2017 i terzi pignorati, ovvero la Banca di credito Cooperativo di Pachino e le Poste Italiane, pignorando le somme fino alla concorrenza di € 50.496,75;

Con delibera di Giunta Municipale n. 104 del 08/06/2017 il Sindaco è stato autorizzato in nome e per conto dell'Ente a proporre opposizione al pignoramento presso terzi notificato il 18/5/2017;

RILEVATO che a tutt'oggi il giudizio di opposizione al suddetto pignoramento risulta essere pendente;

ATTESO che in data 25/08/2017 l'avv. Paolo Turiano ha nuovamente notificato al Comune di Taormina atto di pignoramento presso terzi delle somme ingiunte con il succitato Decreto n. 1858/2016 citando a comparire per l'udienza del 25/09/2017 il terzo pignorato, ovvero la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, pignorando le somme fino alla concorrenza di € 50.496,75; Che il summenzionato pignoramento presso terzi è esperito per lo stesso titolo esecutivo per cui è stato notificato in data 18/05/2017 il precedente atto di pignoramento presso terzi, per cui è ancora pendente il giudizio di opposizione;

CONSIDERATO che non è possibile proporre più volte pignoramento per il medesimo titolo esecutivo;

RILEVATA pertanto la necessità per l'ente di conferire incarico legale per opporsi all'atto di pignoramento presso terzi notificato il 25/08/2017 al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

RITENUTO

Che con la delibera di G. C. n. 175 del 19/09/2017, il Sindaco è stato autorizzato a proporre opposizione all'atto di pignoramento presso terzi promosso dall'avv. Paolo Turiano innanzi al Tribunale di Messina in nome e per conto dell'Ente, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi notificato il 25/8/2017;

CONSIDERATO che con la suddetta delibera è stato altresì demandata al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

RILEVATO che, in esecuzione di detto atto, occorre proporre con urgenza opposizione all'atto di pignoramento a difesa delle ragioni dell'Ente con la nomina di un legale difensore del Comune in considerazione dell'urgenza e della complessità della problematica in oggetto, considerato che l'udienza di citazione è per il giorno 25 Settembre 2017;

DATO ATTO che:

in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *"agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:*

*1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;*

*1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";*

l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,....."*, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

per adeguare il procedimento di conferimento degli incarichi legali alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 la Giunta con propria deliberazione n° 52 del 12/12/2016 ha approvato le Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui

affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune, e contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi;

con propria determina n. 1 del 14/12/2016, in esecuzione della suddetta deliberazione della G.M., in data 14/12/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina e lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Taormina e con successiva determina n° 1 del 07/02/2017 è stato approvato l'elenco dei legali del Comune di Taormina, per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;

ACCLARATO:

*Che le summenzionate linee guida, prevedono l'ipotesi di conferma dell'incarico "...anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incarico o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta";*

che nella controversia di cui trattasi, per ragioni di continuità nella difesa, è opportuno conferire l'incarico ai medesimi legali che hanno difeso l'ente nella fase del giudizio relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1858/2016 , cui è seguito l'atto di pignoramento notificato in data 18/05/2017, già opposto dall'ente con conferimento dell'incarico ai medesimi legali che difendono l'ente nel giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo;

VISTA la nota dell'Avv. Pietro De Luca, acquisita al prot. comunale n° 19094 del 13/09/2017 che anche a nome dell'Avv. Cantavenera dichiara di non richiedere alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive documentate, per difendere il Comune di Taormina nell'opposizione all'ulteriore atto di pignoramento notificato dall' Avv. Paolo Turiano in data 25 agosto 2017 per effetto del D.I. n. 1858/2016 già opposto, in quanto trattasi della medesima attività difensionale per la quale i suddetti legali sono stati incaricati con delibera di G.M. n°104/2017 e successiva determina dirigenziale n° 46/2017 per opporsi al pignoramento notificato il 18/05/2017;

EVIDENZIATO che per effetto della espressa rinuncia al compenso occorre impegnare per il giudizio di cui trattasi esclusivamente le somme per il pagamento del contributo unificato e dell'imposta di bollo;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della legge 241/90.

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art.15,cc.1 e 2 ,del d.lgs.n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

VISTI gli artt 6 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO gli art. 183 e 191 del D. Lgs.267/2000, modificati dall'art. 74 del D. Lgs. n. 111 del 2011, introdotto dal D. Lgs.126 del 2014;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs.267/2000;

#### DETERMINA

1. Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G. C. n. 175 del 19/9/2017 di nominare gli avv.ti Pietro De Luca , con studio in Catania Viale Alcide De Gasperi n. 936 4, del foro di Catania e l'avv. Domenico Cantavenera con studio in Palermo Via Notabartolo n. 5 del foro di Palermo, al fine di costituirsi in nome e per conto dell'Ente innanzi al Tribunale di Messina nell' opposizione all'atto di pignoramento presso terzi;
2. Di dare atto che l'incarico è disciplinato dalla convenzione approvata con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016 , il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare è pari ad €. 518,00 per contributo unificato e €. 27,00 di bollo, per un totale di €. 545,00 con imputazione alla Missione 1, Programma 111 Macroaggregato 1.10 del formando bilancio 2017-2019 annualità 2017 ( imp.578/17);
4. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7

del Dlgs n.267/2000.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(CARRUBBA ROSSANA)  
con firma digitale**